

Articolo 18

Pause

(art. 15 e 6 cpv. 2 LL)

- ¹ Le pause possono essere stabilite in modo uniforme o differenziato per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.
- ² Le pause devono essere fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all'articolo 15 della legge.
- ³ Le pause di una durata superiore a mezz'ora possono essere frazionate.
- ⁴ Nel caso di orari di lavoro flessibili, la durata delle pause è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro.
- ⁵ È posto di lavoro ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge, qualsiasi luogo nell'azienda o fuori dell'azienda, ove il lavoratore deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli.

Premessa

È considerata pausa ai sensi della legge sul lavoro ogni interruzione del lavoro che può essere sfruttata dai lavoratori per nutrirsi e riposarsi. Non sono invece considerate pause le interruzioni di lavoro per motivi tecnici in procedimenti di lavoro che non consentono di riposarsi (ad es. perché vi è troppo poco tempo o perché non è possibile stabilire in anticipo quando si riprenderà il lavoro). Le «pause» accordate all'inizio o alla fine del lavoro non sono considerate tali.

Capoverso 1

I datori di lavoro devono consultare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in merito alla regolamentazione delle pause prima che questa sia fissata in modo definitivo. Le pause possono essere fissate in modo uniforme a un determinato orario per l'intera azienda, o in modo differenziato per singoli lavoratori o gruppi di lavoratori. Può essere il caso, ad esempio, se i locali riservati alle pause (caffetterie, ristoranti) hanno un numero di posti limitato o se per mantenere un ciclo continuo di produzione sono impiegati due gruppi di lavoratori.

Capoverso 2

Le pause servono a nutrirsi e a riposarsi, perciò devono essere fissate in modo da dividere a metà le durate del lavoro indicate nell'articolo 15 LL. Anche se la pausa principale dura più a lungo di quanto prescritto dalla legge (ad es. pausa di mezzogiorno di un'ora tra le 12.00 e le 13.00), un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo questa pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all'articolo 15 della legge. Nell'esempio citato, il mattino sarebbe obbligatoria una pausa di un quarto d'ora se il lavoro inizia prima delle 06.30 (dalle 06.30 alle 12.00 vi sono 5½ ore) e il pomeriggio sarebbe obbligatoria una pausa di un quarto d'ora se si lavora fino alle 18.30 (dalle 13.00 alle 18.30 vi sono 5½ ore).

Capoverso 3

Solo le pause di una durata superiore a mezz'ora possono essere frazionate. Questa mezz'ora rappresenta il tempo minimo necessario per potersi nutrire e riposare se il lavoro giornaliero dura più di sette ore. Se la pausa è di un'ora, corrispondente a un periodo di lavoro superiore a 9 ore, il tempo

Art. 18

OLL 1

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo

Sezione 2: Pause e periodi di riposo

Art. 18 Pause

di pausa che supera la mezz'ora può essere frazionato in più pause brevi. È un dato accertato che più pause brevi permettono di riposarsi meglio di una sola pausa lunga (v. indicazioni relative all'art. 17a cpv. 2 LL).

Capoverso 4

Nel caso di orari di lavoro flessibili, nei quali la durata giornaliera del lavoro può essere compresa fra meno di sette ore a più di nove ore, la durata della pausa principale è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro convenuta. Anche in questo caso vale la disposizione del capo-

verso 2 del presente articolo secondo cui un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo dà diritto a una pausa di un quarto d'ora.

Capoverso 5

È considerato posto di lavoro ai sensi della legge sul lavoro qualsiasi luogo nell'azienda o fuori della stessa ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli. Un veicolo o tutti gli altri mezzi di trasporto ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 e 15 capoverso 2 OLL 1 sono di conseguenza considerati posti di lavoro, ma non locali di pausa.